



**CITTA' DI TORINO**  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI**  
**Centro Studi e Ricerche**

**CIRCOLARE N. 55**

**OGGETTO: Polizia Amministrativa.**

*Regolamenti Comunali. Artisti di strada.*

- Deliberazione del Consiglio Comunale del 18 giugno 2018 n.53 mecc. 2018 01316/095 “Valorizzazione e promozione delle attività artistiche di strada e tutela della quiete. Modifiche al Regolamento Comunale di Polizia Urbana n.221”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 2018 02524/095 “Valorizzazione e promozione delle attività artistiche di strada e tutela della quiete. Limitazioni alle attività in aree e orari nonché modalità di gestione e indicazioni operative per il controllo, ai sensi dei vigenti regolamenti comunali”;
- Deliberazione del Consiglio comunale del 25 giugno 2018 n.54 mecc. 2018 01353/126 “Modifiche al Regolamento Comunale n. 318 sulla tutela dall’inquinamento acustico. Aggiornamento della disciplina delle attività artistiche di strada. Adeguamento alla D.G.R. 27 giugno 2012 n.24-4049 e all’articolo 13 del D.L.G.S. n.42/2017”.

Revoca delle circolari del Corpo nn. 64/17 e 117/17.

La Civica Amministrazione con la deliberazione n.53, nell’ottica di promuovere e sostenere le attività dell’arte di strada contemperando le esigenze di quiete della cittadinanza, ha ritenuto opportuno intervenire con modifiche al Regolamento di Polizia Urbana (RPU) per disciplinare gli orari, i luoghi e le modalità di svolgimento delle varie rappresentazioni artistiche.

A tal fine sono stati modificati gli articoli 24 e 44.

*Art. 24 Nuovo comma 3 bis:* “L’esercizio dell’attività artistica di strada con l’utilizzo di strumenti idonei a produrre o diffondere musica e/o impianti di amplificazione e relativi diffusori portatili a batteria è consentito dalle ore 10:00 alle ore 22:00, fatte salve le zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale, in ciascuna delle quali tali attività potranno svolgersi esclusivamente in orari e spazi specifici e con modalità individuate dal medesimo provvedimento che prevedano l’invio delle informazioni sulle singole esibizioni.”

*Art. 24 Nuovo comma 8:* “I soggetti di cui al precedente primo comma<sup>(1)</sup> adottano in relazione al contesto ambientale, e comunque su richiesta della Polizia Municipale, gli accorgimenti e le misure affinché sia escluso pregiudizio alla quiete. Opportune indicazioni operative in merito alle modalità di accertamento della violazione alla presente disposizione sono precisate da apposito provvedimento della Giunta Comunale.”

*Art. 24 Nuovo comma 9:* “In caso di reiterata violazione delle disposizioni del presente articolo, la Polizia Municipale ha facoltà di disporre il sequestro cautelare finalizzato alla confisca amministrativa degli strumenti e/o impianti impiegati nel commettere la violazione.”

---

(1) Art 24 RPU comma 1: “Gli artisti di strada sono coloro che svolgono la loro attività in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero. Sono considerati artisti di strada a scopo di esibizione i giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, skater, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, writer, body artist, o similari”

Art. 44 Nuovo comma 1 lettera b): “Nei luoghi di cui alla precedente lettera a)<sup>(2)</sup> è vietato l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni nonché di utilizzare impianti di amplificazione ed i relativi diffusori. Sono fatte salve le attività artistiche di strada, se esercitate con le modalità e i limiti previsti nell'articolo 24 del presente Regolamento, nonché i casi in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione del Comune.”

Inoltre, la **Deliberazione della Giunta Comunale n.2018 02524/095 stabilisce:**

1. *di richiamare per le singole attività artistiche di strada le disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana e del Regolamento COSAP, stabilendo, a sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento di Polizia Urbana e dell'art. 31 comma 3 del Regolamento COSAP, che l'attività artistica di strada con l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni nonché l'utilizzo di impianti di amplificazione ed i relativi diffusori non è consentita, a tutela della quiete, nelle seguenti aree:*
  - a. *a meno di 100 metri di distanza da ospedali, case di cura e riposo; scuole durante gli orari di svolgimento dell'attività didattica;*
  - b. *a meno di 50 metri di distanza da luoghi di culto durante le funzioni liturgiche; aree cimiteriali; biblioteche durante gli orari di apertura;*
2. *di individuare ai sensi art. 24 comma 3-bis del regolamento di Polizia Urbana le zone nelle quali le attività artistiche di strada con l'utilizzo di impianti di amplificazione e relativi diffusori portatili a batteria e/o percussioni potranno svolgersi esclusivamente nei siti e tempi di cui all'elenco allegato 1<sup>(3)</sup>;*
3. *di precisare che nei siti di cui all'allegato 1 l'esibizione di artisti e artiste con l'utilizzo di impianti di amplificazione e relativi diffusori portatili a batteria e/o percussioni sarà possibile esclusivamente con prenotazione tramite specifica piattaforma per siti web, smartphone e tablet che sarà attivata e raggiungibile dalle pagine del portale web della Città di Torino o applicazione scaricabile gratuitamente da smartphone o tablet. Gli artisti che si esibiscono con l'utilizzo di impianti di amplificazione e relativi diffusori portatili a batteria e/o percussioni che non prenoteranno gli spazi con tale modalità non potranno esibirsi nei siti di cui all'allegato 1;*
4. *di precisare che ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Regolamento di Polizia Urbana n. 221, in merito alle modalità di accertamento di eventuali violazioni, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 10, comma 8 del Regolamento Comunale n. 318 per la tutela dall'inquinamento acustico, che nel caso sia opportuno procedere ad un accertamento fonometrico per verificare che le attività si svolgano nel rispetto dei limiti acustici vigenti, in relazione a specifiche attività segnalata come disturbante, laddove non ricorrano le condizioni di cui alla LR 17/03 all'art. 4, comma 2, lettere a, b, c, n potranno trovare applicazione i valori limite differenziali, di cui all'art. 4 del DPCM 11/11/1997. In ogni caso, a supporto dell'accertamento della violazione di cui al comma 8, quali parametri tecnici di riferimento, potranno essere utilizzati gli stessi valori differenziali, relativamente alla singola sorgente di disturbo, ovvero, per la determinazione complessiva della rumorosità, i valori limite assoluti di immissione ai sensi del DPCM 14/11/1997. Il sequestro cautelare finalizzato alla confisca amministrativa degli strumenti e/o impianti impiegati nel commettere la violazione potrà avvenire solo dopo la terza violazione accertata nei confronti dello stesso artista all'interno dell'anno solare;*
5. *di evidenziare come restino subordinate al rispetto di quanto previsto dal Titolo III del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico le manifestazioni quali spettacoli, rassegne e festival anche promossi dalla Città e dedicati alle espressioni artistiche di strada, ovvero quelle stesse attività artistiche di strada soggette al possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico;*

### **Deliberazione del Consiglio comunale n. ord. 54 mecc. 2018 01353/126**

Tale Deliberazione modifica la precedente disciplina indicando che le procedure previste dal Titolo III Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico (n. 318), debbano essere limitate esclusivamente alle manifestazioni, quali spettacoli, rassegne e festival anche promossi dalla Città e dedicati alle espressioni artistiche di strada, ovvero a quelle

(2) Art. 44 RPU comma 1 lettera a) :”nelle piazze, nelle strade o in altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere schiamazzi o altri rumori tali da arrecare disturbo o molestia”.

(3) Allegato n.1 alla DGC riportato in allegato alla presente circolare.

attività artistiche di strada soggette al possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico<sup>(4)</sup>.

Sono stati meglio definiti i criteri di tutela modificando gli art.15<sup>(5)</sup>,19<sup>(6)</sup> e 32<sup>(7)</sup> del Regolamento e variate le sanzioni.

Per quanto attiene alle parti del Regolamento n. 318 relative al Titolo III sono intervenute modifiche all'articolo 16 che si riporta di seguito:

“Art. 16:

1. *Ai titolari delle autorizzazioni per le attività di cui al comma 2 dell'articolo 12, per le quali non sia stata **richiesta e rilasciata** la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da Euro 500,00 a Euro 20.000,00**.*

2. *I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all'articolo 11, per le quali non sia stata **richiesta e rilasciata** l'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 del presente regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00** ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000.*

3. *Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'articolo 12 sarà punito, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da Euro 500,00 a Euro 20.000,00** e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.*

4. *A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi, la Città ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, la Città può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.*

5. *Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.”*

La Deliberazione n. 54 ha, inoltre, modificato altri articoli del Regolamento n. 318 non riferibili alle attività artistiche di strada (per consultazione si allega alla presente circolare lo stralcio del Regolamento relativo agli articoli modificati).

I prontuari RPU e COSAP aggiornati sono reperibili sulla rete Intranet di PM alla voce **PRONTUARI /POLIZIA AMMINISTRATIVA/RPU-COSAP**.

Le circolari del Corpo nn. 64/17 e 117/17 sono revocate.

AL/CC

---

(4) Con la Delibera viene aggiunta la lettera d) al comma 1 dell'art. 11 che viene quindi riformulato: “Art.1. Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate, in modo non esaustivo:

a) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;

b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;

c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati;

d) **manifestazioni, rassegne e festival dedicati alle espressioni artistiche in strada ai sensi della Legge Regionale 15 luglio 2003, n. 17. Sono escluse le espressioni artistiche da parte di artisti singoli o associati, laddove non soggette al possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, per le quali si applica quanto previsto dai Regolamenti di Polizia Urbana e in materia di Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.”**

(5) Art. 15 comma 1: “Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998. Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni **ai livelli interni di immissione.**”

(6) Art. 19 comma 1: “ omissis. Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A). Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni **ai livelli interni di immissione.**”

(7) Art. 32 comma 3: “I Titoli III e IV del presente regolamento **sono validi per quanto non in contrasto con criteri di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) della Legge Regionale 52/2000.**”

Addi, 11 Luglio 2018

IL DIRIGENTE DI PM  
Dott. Giovanni ACERBO  
(f.to in originale)

Allegati:

Pagine aggiornate del Prontuario R.P.U. (articoli 24 e 44);

Pagina aggiornata del Prontuario C.O.S.A.P. (art. 31);

Allegato 1 alla DGC n.2018 02524/095

Stralcio Regolamento n. 318



**SITI E TEMPI SOGGETTI A PRENOTAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ESIBIZIONI DA PARTE DI ARTISTI DI STRADA**

con l'utilizzo impianti di amplificazione e relativi diffusori portatili a batteria e/o percussioni.



**PIAZZA CASTELLO**

1) Piazza Castello (da secante via Garibaldi) fr. Palazzo Madama Nord	10-12	14-16	18-20
2) Piazza Castello (da secante via Garibaldi) fr. Palazzo Madama Sud	12-14	16-18	21-23
3) Piazza Castello (monumento Emanuele Filiberto) fronte Via Verdi	10-12	17-19	21-23
4) Piazza Castello (fronte biblioteca reale)	12-14	16-18	21-23
5) Piazza Castello (fronte Monumento Cavalieri d'Italia)	10-12	16-18	20-22

**ASSE VIA ROMA**

1) Via Roma tra P.za Castello e Via Monte di Pietà/Battisti	10.30-12	14.30-16	18-19.30
2) Via Roma Via Monte di Pietà/Battisti e Via Bertola/P. Amedeo		16.30-18	20-21:30
3) Via Roma tra Via Bertola/P. Amedeo e Piazza San Carlo	10.30-12	14.30-16	18-19.30
4) Piazza San Carlo Nord	12-14	16-18	20-22
5) Piazza San Carlo Sud	10-12	14-16	18-20
6) Piazza CLN		16.30-18	20-21:30
7) Via Roma tra Cavour e Via Gramsci	11.30-13	15-16.30	19-20.30

**ASSE VIA GARIBALDI**

1) Via Garibaldi tra Via XX Settembre e Via San Tommaso	11-13	17-19	
2) Via Garibaldi tra Via San Tommaso e Via dei Mercanti	15-17	19-21	
3) Via Garibaldi tra Via dei Mercanti e Via Milano	11-13	17-19	
4) Via Garibaldi tra Via Milano e Via Bellezia	15-17	19-21	
5) Via Garibaldi tra Piazza Castello e Via XX Settembre	14-16	18-20	

**ASSE VIA LAGRANGE**

1) Piazza Carignano Nord	11-13	16-18	
2) Piazza Carignano Sud		13-15	20-22
3) Via Accademia delle Scienze tra Via P. Amedeo e Via Maria Vittoria	11-13	17.30-19	
4) Via Lagrange tra Via Maria Vittoria e Via Giolitti		16-17.30	20-22
5) Via Lagrange tra Via Giolitti e Via Cavour	11:30-13	15-16:30	18:30-20
6) Via Lagrange tra Via Andrea Doria e Piazza Lagrange	10-11:30	17-19	20:30-22

**ASSE VIA CARLO ALBERTO**

1) Piazza Carlo Alberto	13-15	17-19	20:30-22
2) Via Carlo Alberto tra Via Maria Vittoria e Via Giolitti	11.30-13	15-16:30	19-20:30
3) Via Carlo Alberto tra Via Giolitti e Via Cavour	13-14:30	16:30-18	20:30-22

**PIAZZA IV MARZO**

1) Piazza IV Marzo	12-14	19-21	
--------------------	-------	-------	--

**TITOLO II-ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI**

**Articolo 10 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi**

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00, fatto salvo il caso di Piano di Risanamento adottato o in corso di adozione ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale 52/2000.

1bis. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 52/2000, chiunque violi le disposizioni dettate in applicazione della Legge 447/1995, ed in particolare quanto determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettere e) ed h), della medesima Legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00.

2. A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 1, da parte di attività di cui al presente titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale e i cui effetti non interessino il territorio dei Comuni contermini, ovvero dei valori limite stabiliti dai regolamenti per le sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della Legge 447/1995, ovvero dei valori limite fissati dalle disposizioni dettate in applicazione della Legge 447/1995 di cui al precedente comma 1bis, la Città ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni, prorogabili a fronte di motivate richieste, di una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex Legge 447/1995, articolo 2) che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.

In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico entro tale termine di 30 giorni dovrà essere presentato, sempre entro tale termine, apposito piano di risanamento rispondente alle caratteristiche di cui al comma 2), articolo 14, Legge Regionale 52/2000.

3. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000, nonché con la sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all'attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione di apertura al pubblico ferma restando la possibilità di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo.

4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.

5. L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della Legge 447/1995, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000,00 a Euro 20.000,00.

6. L'inottemperanza ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, dell'articolo 7, dei commi 2 e 3 dell'articolo 8 e dell'articolo 9 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000.

7. L'inottemperanza a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 6 e dal comma 1 dell'articolo 8 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di norme di regolamenti comunali, secondo quanto previsto dal Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative.

8. Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone può configurarsi nel reato di cui al primo periodo dell'articolo 659 del Codice Penale, a prescindere dal rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

**TITOLO III-MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE**

**Articolo 11 - Campo di applicazione**

1. Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate, in modo non esaustivo:

a) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;

b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;

c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati;

d) manifestazioni, rassegne e festival dedicati alle espressioni artistiche in strada ai sensi della Legge Regionale 15 luglio 2003, n. 17. Sono escluse le espressioni artistiche da parte di artisti singoli o associati, laddove non soggette al possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, per le quali si applica quanto previsto dai Regolamenti di Polizia Urbana e in materia di Canone di Occupazione Spazi ed Aree

Pubbliche.

### **Articolo 15 - Limiti di immissione sonora**

1. Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998. Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni ai livelli interni di immissione.
2. Per le manifestazioni di cui all'articolo 11, lettera a), il limite massimo di immissione può essere elevato fino ad un massimo di 73 dB(A) su 30 minuti nel caso in cui l'istanza di autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 sia accompagnata da documentazione tecnica in base alla quale siano prevedibili in corrispondenza dei ricettori esposti, livelli acustici di fondo dovuti al traffico veicolare superiori a 65 dB(A) su 1 ora.
3. Il rispetto dei limiti vigenti non può essere derogato per le immissioni in corrispondenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività causa del superamento.
4. I limiti di cui ai precedenti commi possono essere elevati fino ad 80 dB(A) su 30 minuti per un massimo di 5 giorni per ogni sito, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare, previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico.
5. I soggetti titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 12 relative ad attività nell'ambito delle quali sia previsto un superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore oltre le ore 22:00 e per più di 3 giorni devono incaricare un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex Legge 447/1995, articolo 2) di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti durante il primo giorno di manifestazione per il quale è stata concessa deroga e di farne pervenire alla Città attestazione entro il terzo giorno lavorativo utile.

### **TITOLO IV-CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI**

#### **Articolo 16 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi**

1. Ai titolari delle autorizzazioni per le attività di cui al comma 2 dell'articolo 12, per le quali non sia stata richiesta e rilasciata la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00.
2. I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all'articolo 11, per le quali non sia stata richiesta e rilasciata l'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 del presente regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'articolo 12 sarà punito, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.
4. A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi, la Città ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, la Città può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.
5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

#### **Articolo 19 - Orari e limiti di immissione sonora**

1. I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le attività di cantiere di cui all'articolo 17 del presente regolamento, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nell'Allegato C del D.M. 16 marzo 1998, sono indicati in funzione della fascia oraria nel seguente schema:

##### giorni feriali:

Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nelle fasce orarie 8:00-12:00 e 14:00-20:00;

Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12:00-14:00;

Leq = 70 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 8:00 - 20:00;

Leq = 65 dB(A) su qualsiasi intervallo di 15 minuti nella fascia oraria 20:00-8:00;

Leq = 60 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 20:00 - 8:00;

non si applicano i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento);

##### giorni prefestivi:

Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 8:00-12:00;

Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12:00-14:00;

non si applicano i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento).

Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A). Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni ai livelli interni di immissione.

2. La Città può autorizzare lo svolgimento di attività di cantiere con limiti ed orari differenti da quelli indicati al comma precedente, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. Per la verifica di tale condizione la Città può avvalersi del supporto dell'A.R.P.A..

3. La Città può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire alla Città la relativa attestazione; tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno, che si protraggano oltre due notti consecutive, entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

#### **Articolo 21 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi**

1. Il titolare dell'attività di cui all'articolo 17 per le quali non è stata richiesta e rilasciata l'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 18 e per le quali sia accertato il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995, dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000 e della Legge 68/1981) e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).

2. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'articolo 18 sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995) e con la sospensione dell'autorizzazione stessa.

3. A seguito di accertamento di inottemperanze di cui ai precedenti commi 1 e 2, la Città può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 18 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, la Città può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime.

4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore.

### **TITOLO V-APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI**

#### **Articolo 26 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo**

1. La documentazione previsionale di cui agli articoli 23, 24 e 25 del presente regolamento deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32, Legge Regionale 56/1977, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

2. La Relazione Conclusiva di cui all'articolo 25, comma 2 deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. n.380/2001, rispetto al progetto approvato di cui all'articolo 25 dello stesso D.P.R..

3. Il proponente lo strumento urbanistico esecutivo ha facoltà di richiedere agli Uffici competenti l'avvio di una fase preliminare alla redazione della documentazione di cui agli articoli 23 e 24, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.

4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale (o di osservazioni per le Denunce di Inizio Attività) o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Ai fini dell'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui al comma 1 la mancanza di tale documentazione dovrà essere adeguatamente motivata.

5. La Città si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A., la documentazione di cui agli articoli 23, 24 e 25, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

6. Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.



7. L'Amministrazione comunale, con il supporto dell'A.R.P.A., su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, fissando un termine per la regolarizzazione.

8. In caso di controlli, la Città richiede, a corredo della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, copia elettronica dei dati strumentali acquisiti per la predisposizione della documentazione di cui agli articoli 23, 24 e 25 del presente regolamento; tali dati, opportunamente georiferiti, dovranno essere trasmessi in formati le cui specifiche sono fissate dall'Amministrazione comunale, avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A. e potranno essere utilizzati dall'Amministrazione comunale nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

#### **Articolo 27 - Sanzioni**

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000, nel caso vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui all'articolo 26, i responsabili saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00. In caso di reiterata inadempienza la Città può procedere alla revoca delle licenze, dei provvedimenti autorizzativi ovvero dell'agibilità.

### **TITOLO VH-DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 32 - Abrogazioni e validità**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esso incompatibili, fatto salvo il Titolo V del regolamento di Polizia Urbana.

2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

3. I Titoli III e IV del presente regolamento sono validi per quanto non in contrasto con criteri di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) della Legge Regionale 52/2000.